

Allegato A al verbale di assemblea straordinaria del 03/02/2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“WORLD CHILD – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

TITOLO I

Denominazione – sede - durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Modena, Via Morane n.275, l'associazione senza fini di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di **“WORLD CHILD – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** abbreviabile in **“WORLD CHILD A.S.D.”**.

L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Scopo – oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per promuovere lo sport nella sua valenza educativa, ludica e socializzante, per promuovere attività di carattere educativo, culturale e ricreativo con una particolare attenzione ai più giovani e per promuovere la solidarietà tra i popoli anche attraverso interventi di cooperazione internazionale

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere la cultura dello sport quale veicolo per educare a stili di vita attiva ed al rispetto delle regole e favorire la socializzazione dei soci e praticanti le attività;
- b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva dilettantistiche nelle diverse discipline riconosciute dall'ordinamento sportivo anche attraverso la collaborazione con Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI cui l'associazione può affiliarsi;
- c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, percorsi di qualificazione diretti agli operatori sportivi attivi nel settore dello

sport dilettantistico ed ogni altra iniziativa didattica strumentale per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

d) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, centri di ritrovo per gli associati e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, organizzare manifestazioni sportive direttamente o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

f) la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità;

e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta all'Associazione redigendo una domanda scritta su apposito modulo.

Il conseguimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa oltre che all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, o da un componente il Consiglio Direttivo all'uopo delegato. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, anche in sede assembleare, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci minorenni sono rappresentati in assemblea dal genitore che ha sottoscritto il modulo di adesione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici richiesti per partecipare alle attività associative.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo quantifica la quota associativa annuale relativa all'anno successivo.

Le quote o i contributi associativi non sono restituibili né trasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che non effettui il versamento della quota associativa annuale entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel Libro Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono infatti essere comunicate ai soci destinatari mediante atto recettizio, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del precedente articolo 9.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte nella comunicazione pervenutagli, può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/10 al 30/09 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisore dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, e dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, che può ricadere nelle ore di attività sportiva. La convocazione avviene anche a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'associazione ed invio di e-mail ai soci che abbiano indicato il proprio recapito.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali Regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo ed il genitore del socio minorenni che abbia sottoscritto il modulo di adesione del minore, in sua rappresentanza.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci sia per le modifiche statutarie che per la delibera di scioglimento dell'Associazione in prima convocazione. Dette delibere sono valide con la presenza della maggioranza dei soci se assunte a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei presenti in seconda convocazione. Le medesime sono assunte, in terza convocazione, con la maggioranza dei tre quinti (3/5) dei presenti.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni. Il Presidente è componente il Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento, cura la tenuta dei libri sociali e il loro aggiornamento e svolge funzioni di tesoriere curando l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e provvedendo ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio ritenga di dovergli delegare.

Il Consiglio può conferire deleghe ai suoi componenti fatta eccezione per le seguenti delibere, necessariamente collegiali:

approvazione del bilancio da presentare in assemblea;

convocazione dell'assemblea;

predisposizione di regolamenti da sottoporre al voto dei soci;

provvedimento di esclusione dei soci.

Articolo 20

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, qualora il numero dei consiglieri in carica sia inferiore al 50% di quelli eletti, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci per procedere all'elezione integrale dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Qualora invece il numero dei consiglieri sia superiore al 50% di quelli eletti, il Consiglio rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene facoltativamente eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilancio o Rendiconti annuali e ai verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto in prima adunanza, con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti in seconda adunanza, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti in terza adunanza. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazione che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, nel rispetto di vincoli e procedure previste dall'ordinamento all'atto di scioglimento del sodalizio.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL SEGRETARIO

(Puca Gennaro)

IL PRESIDENTE

(Ruopolo Pasquale)

Papalato Christian _____

Accietto Simone _____

Poluzzi Chiara _____

Vezzali Lorenzo _____

Ferraguti Elena _____